



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOMBINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE NELLA SORVEGLIANZA E NEL PRESIDIO DEL TERRITORIO MEDIANTE L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEGLI ASSISTENTI CIVICI.

In data 27 agosto 2018, presso la sede della Polizia Municipale del Comune di Piombino in Largo Caduti sul Lavoro n° 17, con la presente scrittura privata,

tra

– il **Comune di Piombino**, con sede a Piombino (LI), Via Ferruccio n° 4, P.IVA 00290280494, nella persona del Cap. Angela Galeazzi, nata a Marciana Marina (LI) il 19/12/1959, quale Comandante della Polizia Municipale di Piombino, autorizzata ad intervenire nel presente atto con Disposizione n° 32 del 17.06.2014 e deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 08/08/2018

e

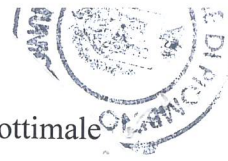
– l'Associazione di Volontariato Ranger Piombino, con sede Piombino via Lerario n° 66, Cod. Fisc. 90038590494, nella persona del legale rappresentante sig. Amore Giuseppe nato a Portoferraio il 12/12/1973 residente in Piombino Via Lerario n° 66

premesso che:

L'art. 7 della Legge Regione Toscana 03/04/2006 n. 12 ("Norme in materia di polizia comunale e provinciale") consente alle amministrazioni comunali la sottoscrizione di apposite convenzioni con le associazioni del volontariato, finalizzate a realizzare quel sistema di sicurezza urbana integrato ed allargato che coinvolga i cittadini nelle forme associative di cui fanno parte.

Le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana firmate dall'ANCI in data 27 luglio 2018 trattano della partecipazione dei cittadini per la promozione della sicurezza urbana facendo riferimento alla figura degli assistenti civici, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia Locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale;

Non si tratta infatti di sostituirsi all'attività delle forze di polizia statali o locali (che sarebbe giuridicamente impossibile), sebbene di affiancarsi ad esse nella vigilanza e nel presidio del



territorio, con la consapevolezza dell'importanza del volontariato nella ricerca dell'ottimale convivenza all'interno delle comunità cittadine.

Lo scopo della convenzione è, quindi, sia l'innalzamento del livello di sicurezza percepita tra i cittadini di Piombino sia la partecipazione attiva del "cittadino-volontario" alla vita sociale e culturale della città.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 08/08/2018 è stato approvato lo schema della presente convenzione e successivamente è stato affidato il servizio di prevenzione e sorveglianza in argomento alla suddetta associazione di volontariato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto della presente convenzione l'attività di osservazione, salvaguardia e segnalazione da parte dell'Associazione, nel centro storico cittadino, nei parchi pubblici, nei pressi delle scuole e, in genere, nel territorio del Comune di Piombino anche nell'ambito di iniziative e manifestazioni aventi rilevanza pubblica.

ART. 2 – REQUISITI

Ai fini del presente atto, possono convenzionarsi con il Comune di Piombino solo le associazioni che siano regolarmente iscritte nel registro di cui all'art. 4 Legge Regione Toscana 26/04/1993 n. 28 ("Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato") e che abbiano la propria sede legale o sottosede operativa nel Comune di Piombino.

L'Associazione Ranger Piombino è iscritta nell'elenco regionale del volontariato.

ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

I volontari dell'associazione convenzionata, facilmente identificabili dall'uniforme della propria associazione di appartenenza, saranno un punto di riferimento per la cittadinanza e per consentire al Comune un rafforzamento:

- delle azioni di prevenzione;
- delle attività di informazione ed assistenza rivolte ai cittadini;
- delle attività di educazione alla legalità e sicurezza stradale;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- del collegamento tra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi locali;
- del senso civico della cittadinanza;

- 
- di un maggior rispetto delle regole di cui la comunità si dota per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.

In occasione di manifestazioni ed eventi a rilevanza pubblica, i volontari collaboreranno con il personale della polizia locale nel presidio e nella sorveglianza della zona e delle vie di accesso, senza tuttavia svolgere servizi di polizia stradale.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

I volontari dell'Associazione Ranger Piombino, denominati assistenti civici non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive, né possono richiedere esibizione di documenti di identità personale.

Gli assistenti civici si limitano alla semplice segnalazione delle situazioni critiche rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione, ausilio e assicurazione a favore della cittadinanza.

Il servizio si articola su prestazioni giornaliere.

Il servizio non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

L'associazione convenzionata organizzerà la presenza sul territorio dei propri volontari in accordo con il Comando della Polizia Municipale e secondo le disposizioni da questo impartite.

Ai fini della concreta attuazione della presente convenzione, è richiesto in particolare che:

- l'associazione convenzionata deve comunicare entro congruo termine la propria disponibilità ed il numero dei volontari disponibili sulla base delle richieste presentate dal Comando della Polizia Municipale;
- i volontari incaricati sono tenuti a rispettare le disposizioni del Comando della Polizia Municipale o degli appartenenti al Corpo eventualmente presenti sul posto di servizio ed a collaborare con lo stesso personale di vigilanza al fine del buon esito del servizio;
- i volontari sono tenuti, durante il servizio, ad indossare correttamente l'uniforme sociale del loro sodalizio di appartenenza (non sono consentiti servizi in borghese e, comunque, senza segni di riconoscimento immediatamente percepibili dall'utenza);
- l'associazione convenzionata, nel limite del proprio organico disponibile, dovrà osservare il criterio della rotazione;
- per tutti i servizi programmati, l'associazione convenzionata deve fornire al Comandante la Polizia Municipale o suo delegato, l'elenco nominativo del personale impiegato con relativa utenza telefonica mobile;

- i volontari interessati sono tenuti ad osservare il segreto in ordine a quanto appreso o verificato nell'espletamento del servizio;
- i volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente e responsabilmente eventuali beni dati in uso dal Comune di Piombino.

ART. 5 – COMPORTAMENTO

L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per i volontari in servizio.

Durante il servizio, i volontari impiegati dovranno sempre mantenere un comportamento leale, corretto e rispettoso nei confronti dei cittadini.

La grave e reiterata inosservanza delle norme che la presente convenzione pone in capo ai volontari, comporterà la richiesta, da parte della Polizia Municipale, al referente dell'associazione di non impiegare più, nei servizi convenzionati, il volontario che si sia reso autore di dette mancanze.

ART. 6 – FORMAZIONE

Il Comune di Piombino, avvalendosi anche del Corpo di Polizia Municipale, organizzerà periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento destinati ai volontari aderenti all'Associazione convenzionata.

Gli oneri eventualmente derivanti dalla suddetta formazione sono a completo carico dell'Ente.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è stabilita, in via sperimentale in mesi 6 (**sei**) a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per concorde volontà delle parti e per un uguale periodo.

Il Comune di Piombino può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa diffida scritta, per comprovata inadempienza da parte dell'Associazione convenzionata, senza oneri a proprio carico.

ART. 8 – SPESE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 266/1991.

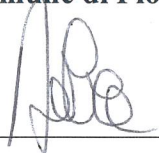
ART. 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

L'associazione di volontariato e il comune di Piombino si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente scrittura, e si obbligano altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni, in

attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 696/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto affidatario del servizio assume la qualità di responsabile del trattamento dei dati eventualmente conferiti dagli utenti dell'ufficio mobile. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento (i. e. comune di Piombino) violazioni di accesso, situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel rispetto della normativa vigente. Gli operatori indicati dall'affidatario saranno quindi espressamente nominati come incaricati del trattamento a cura dell'Ente pubblico.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di Piombino



p. l'Associazione di Volontariato

